

Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Generale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della P. di S.

Prot.: 50 234678/2018 Entrata Cod. Amm. in il

Data: 20/12/2018 10:24:28



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

Visto
Sip
P. S. M. S.
21/1

7/11
P. S. M. S.
21/1

N.557/I. EG/240.524.2

Roma, 21 dicembre 2018

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE
ALLA DIREZIONE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNOLOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA
ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO
ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA

SEDE

ROMA
ROMA
ROMA

ROMA
ROMA

ROMA
ROMA

ROMA

ROMA

ROMA
ROMA

ROMA

ROMA
ROMA

ROMA

SEDE
ROMA

ROMA
ROMA

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO CHIGI"	<u>ROMA</u>
ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "VIMINALE" e, per conoscenza	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE CON FUNZIONI VICARIE	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>

OGGETTO: Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".

Nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre corrente è stata pubblicata la *Legge 1 dicembre 2018, n.132¹, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché la*

¹ Vigente dal 4 dicembre 2018.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre u.s., sono stati pubblicati, a cura del Ministero della Giustizia, gli avvisi di rettifica (*errata-corrige*) - che si allegano - relativi al testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e alla medesima legge n. 132/2018.

Il provvedimento in oggetto si compone di 72 articoli, ripartiti in tre Titoli, concernenti, rispettivamente, la protezione internazionale e l'immigrazione, la sicurezza pubblica, la funzionalità del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cui si aggiunge un quarto Titolo, recante le disposizioni finanziarie e finali.

In considerazione della complessità del provvedimento, si fornisce una prima illustrazione delle disposizioni di interesse, in vista dell'emanazione di successive disposizioni tecnico - operative da parte di codeste Direzioni Centrali per gli aspetti di specifica competenza.

La prima parte dell'intervento normativo persegue l'obiettivo di riorganizzare il sistema del riconoscimento della protezione internazionale, anche al fine di evitare il possibile uso strumentale della domanda di asilo, procedendo all'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e tipizzando alcune fattispecie di permessi di soggiorno "speciali", onde assicurare una temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere umanitario che, secondo l'ordinamento interno ed internazionale, non ne consentirebbero il rimpatrio².

In particolare, l'**articolo 1** reca le disposizioni finalizzate ad abrogare i riferimenti al *permesso di soggiorno per motivi umanitari*, contenuti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI)³, disciplinando:

- il *permesso di soggiorno per cure mediche*, rilasciato quando lo straniero versi in condizioni di salute di particolare gravità tali da determinare un rilevante pregiudizio alla sua salute in caso di rientro nel paese di origine. Il permesso è rilasciato per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale ed è valido solo nel territorio nazionale. L'ipotesi in analisi è inserita tra i divieti di espulsione previsti dall'articolo 19, del citato TUI⁴;
- il *permesso di soggiorno per calamità*, rilasciato allo straniero che dovrebbe fare ritorno in un Paese interessato da una situazione di contingente ed eccezionale calamità tale da non

² Cfr. con articolo 1, comma 1, lettere e), f), i). Nei casi in parola, il *permesso di soggiorno* dovrà recare la dicitura "*casi speciali*".

³ Cfr. con articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2), dell'intervento normativo in esame.

⁴ Cfr. con articolo 1, comma 1, lettera g).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

consentirne il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. In considerazione della natura dell'impedimento al ritorno in patria - calamità eccezionale e contingente - il permesso di soggiorno in parola ha una durata di sei mesi, rinnovabile per un ulteriore semestre, è valido nel territorio nazionale e, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non è convertibile per motivi di lavoro⁵;

- il *permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile* che viene rilasciato allo straniero che compia gli atti previsti dall'art. 3 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per le ricompense al valor civile. Tale permesso, attribuito con finalità premiali e di integrazione sociale, ha una durata biennale, è rinnovabile ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro⁶.

Le ulteriori disposizioni contenute al comma 1 recano, invece, le norme di coordinamento, adeguando la disciplina del TUI alle nuove ipotesi introdotte dal legislatore⁷.

Il **comma 2** dell'articolo 1 elimina la possibilità per le Commissioni territoriali di valutare la sussistenza dei "*gravi motivi di carattere umanitario*", circoscrivendo l'attività degli organismi collegiali in parola al riconoscimento della protezione internazionale. È fatto salvo, tuttavia, il potere-dovere delle Commissioni territoriali di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti del principio di *non refoulement*, in coerenza con il quadro ordinamentale vigente che demanda alle suddette Commissioni il compito di esaminare le singole situazioni personali e individuare i profili di rischio in cui lo straniero incorrerebbe in caso di esecuzione del provvedimento di rimpatrio. Nelle ipotesi anzidette, la Commissione competente trasmette gli atti al Questore per il rilascio del *permesso di soggiorno per protezione speciale* della durata di un anno, rinnovabile alla scadenza (previo parere). Tale permesso, pur consentendo lo svolgimento di attività lavorativa, non è convertibile per motivi di lavoro⁸.

Nello stesso comma, la **lettera b)** chiarisce che nei casi di mancato riconoscimento della *protezione speciale* si applica il rito sommario di cognizione, disciplinato dall'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25/2008.

I seguenti **commi da 3 a 7** dell'articolo 1 recano le modifiche di coordinamento derivanti dall'abrogazione del *permesso di soggiorno per motivi umanitari come istituto di carattere generale* e adeguano le norme contenute:

- all'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 150/2011, recante la competenza delle sezioni giudiziarie, prevedendo l'attribuzione della competenza sulle controversie⁹;
- in materia di diniego della "*protezione speciale*", valutata dalle Commissioni territoriali;
- in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca delle nuove, tipizzate, ipotesi di permesso di soggiorno per "*casi speciali*" (calamità e cure mediche), nonché di quelle

⁵ Cfr. con articolo 1, comma 1, lettera h).

⁶ Cfr. con articolo 1, comma 1, lettera g).

⁷ Cfr. con articolo 1, comma 1, lettere a) b), numeri 1) e 3), c), d), l), m), n), o) e p).

⁸ Cfr. con articolo 1, comma 2, lettera a).

⁹ Cfr. con articolo 1, comma 5.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

già previste dal TUI, riguardanti il permesso di soggiorno per protezione sociale, di violenza domestica e per particolare sfruttamento lavorativo, riconducibili a esigenze umanitarie discendenti da obblighi europei o internazionali;

- nel relativo regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione di cui al d.P.R. n. 394/1999 e al d.P.R. n.21/2015, in materia di protezione internazionale.

Infine, i **commi 8 e 9 dell'articolo 1** introducono una *particolare disciplina transitoria relativamente*: a) ai permessi di soggiorno per motivi umanitari (già riconosciuti ai sensi del previgente articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008), in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 113/2018; alla scadenza tali autorizzazioni al soggiorno potranno essere rinnovate, previa valutazione delle Commissioni competenti, purché sussistano i presupposti previsti dalle nuove norme; essi recheranno la dicitura "protezione speciale"; b) ai permessi di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuti dalle Commissioni, ma non ancora rilasciati; essi saranno concessi con la dicitura "casi speciali", di validità biennale, alle condizioni previste dalla legge al momento in cui le relative decisioni sono state adottate, con le medesime caratteristiche, in termini di convertibilità, del permesso per motivi umanitari; alla scadenza, tali permessi potranno essere rinnovati alle condizioni previste dal precedente comma 8.

L'articolo 2, allo scopo di incentivare l'azione di rimpatrio degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, reca:

- l'innalzamento del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei *centri di permanenza per i rimpatri* (CPR) dagli attuali 90 giorni fino a 180 giorni, in linea con l'articolo 15 della direttiva europea 2008/115/CE, e considera che le procedure finalizzate all'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio dello straniero richiedono, in media, tempistiche superiori ai 90 giorni;
- la possibilità di ricorrere, per un periodo non superiore a tre anni, alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi *centri di permanenza per il rimpatrio* (CPR) e ristrutturazione o adeguamento di quelli già esistenti, allo scopo di aumentare la disponibilità recettiva nazionale ed agevolare l'attività di esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio.

L'articolo 3 introduce un'ulteriore ipotesi di trattenimento dello straniero *richiedente la protezione internazionale* che può avvenire, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, del TUI, allo scopo di determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza. Decorso tale termine, ove non siano definite le anzidette attività di determinazione o verifica, la persona potrà essere, altresì, trattenuta nei *centri di permanenza per il rimpatrio* (CPR) fino al termine massimo di 180 giorni.

L'articolo 4 ha invece introdotto un'ulteriore modalità di esecuzione dell'espulsione, prevedendo la possibilità che, in assenza di disponibilità di posti nei *centri di permanenza per il rimpatrio* (CPR), di cui all'articolo 14 del TUI, ubicati nel circondario del Tribunale competente, lo straniero sia autorizzato a permanere in altre strutture idonee, nella



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, in attesa della definizione del procedimento di convalida del provvedimento di espulsione recante l'accompagnamento alla frontiera. Integrando, quindi, la vigente disciplina secondo la quale il procedimento di convalida può definirsi nel luogo in cui è adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, il giudice di pace, su richiesta del Questore, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero in strutture nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza e, dopo l'udienza di convalida, presso i locali idonei dell'ufficio di frontiera interessato, per un tempo, in ogni caso, non superiore alle quarantotto ore successive all'udienza.

Il **comma 2** dell'articolo in esame chiarisce che gli eventuali costi per i lavori di adeguamento degli appositi spazi destinati a tali attività siano assicurati attraverso il ricorso al "Fondo asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020" (FAMI)", strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori.

L'**articolo 5** reca una disposizione integrativa dell'articolo 13, comma 14-bis del citato TUI, finalizzata a specificare che il *divieto di reingresso* nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione ha efficacia non solo sul territorio nazionale, bensì nell'intero spazio Schengen.

L'**articolo 5-bis, comma 1, lettera a)**, recependo il monito della Corte Costituzionale espresso nella sentenza n. 275 del novembre 2017, integra l'articolo 10 del TUI, introducendo un meccanismo di convalida del respingimento questorile ispirato, con i dovuti adattamenti, a quello già codificato per le espulsioni con accompagnamento alla frontiera. Inoltre, nella successiva **lettera b)**, analogamente a quanto previsto in materia di espulsione e in aderenza alle disposizioni unionali, è normato il *divieto di reingresso nello Spazio comune per lo straniero respinto* dal Questore, nonché la conseguente *registrazione nel Sistema d'Informazione Schengen*, di cui al Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006.

L'**articolo 6**, sostituendo la **lettera b)** del comma 1122 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone l'*incremento finanziario del Fondo rimpatri*, istituito presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 14-bis del TUI.

L'**articolo 6-bis** introduce norme specifiche recanti la regolazione e il controllo del lavoro dei familiari stranieri del personale di rappresentanze diplomatico-consolari estere, nonché di organizzazioni internazionali.

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia di diniego e di revoca della protezione internazionale. Specificamente, le **lettere a) e b)** ampliano il catalogo dei reati che, in caso di condanna definitiva, costituiscono *motivo di diniego o di revoca rispettivamente dello status di rifugiato e di quello di beneficiario di protezione sussidiaria*, includendovi fattispecie delittuose che destano particolare allarme sociale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

L'articolo 7-bis prevede l'adozione nazionale di una lista dei Paesi di origine sicuri¹⁰ ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale¹¹ e, contestualmente, amplia le ipotesi in cui tale domanda può essere rigettata *per manifesta infondatezza*¹².

Nel dettaglio, è previsto che l'elenco dei Paesi di origine sicuri sia adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sulla base dei criteri di individuazione dei paesi di origine sicuri indicati dalla direttiva Ue 32/2013 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. E' chiarito che la decisione con cui è respinta la domanda di un cittadino straniero proveniente da un paese sicuro sia motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere tale paese non sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso¹³. È altresì previsto che nei casi in specie, la domanda sia esaminata in via prioritaria, con procedura accelerata, e rientri, peraltro, tra quelle che possono essere svolte in frontiera¹⁴.

L'articolo 8 reca due disposizioni in materia di *cessazione dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria*. In particolare, si chiarisce che il rientro del titolare dello status di rifugiato o del titolare di protezione sussidiaria nel Paese di origine è indice, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi, della volontà della persona di ristabilirsi in tale Paese o del mutamento delle circostanze che hanno in precedenza determinato il riconoscimento della protezione.

L'articolo 9 introduce la definizione di "*domanda reiterata*"¹⁵ come "un'ulteriore domanda di protezione internazionale...". Vengono quindi disciplinate ulteriori deroghe al diritto di permanere nel territorio nazionale durante l'esame della domanda di protezione internazionale qualora, in particolare, lo straniero:

- presenti una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;

¹⁰ L'articolo 7 in analisi, quindi, recepisce nell'ordinamento nazionale il concetto di Paese sicuro, previsto dalla direttiva 2013/32/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2013/33/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

¹¹ Cfr. con articolo 7-bis, comma 1, lettera a).

¹² Cfr. con articolo 7-bis, comma 1, lettere e), f), g). In particolare, si veda la lettera f), introduttiva del nuovo articolo 28-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008.

¹³ Cfr. con articolo 7-bis, comma 1, lettera b).

¹⁴ Cfr. con articolo 7-bis, comma 1, lettere c), d).

¹⁵ L'articolo 9 in analisi, quindi, recepisce nell'ordinamento nazionale il concetto di domanda reiterata, definito all'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

- manifesti la volontà di presentare una seconda domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata o dopo una decisione definitiva che rigetta nel merito tale domanda.

Il dispositivo in analisi riduce, inoltre, da diciotto a cinque giorni i termini per l'adozione della decisione sulla domanda reiterata.

È infine introdotta una procedura accelerata e di frontiera per chi presenta la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera; in tali ipotesi è stato difatti previsto l'esame della domanda con una procedura particolare di frontiera.

Per le suddette finalità, un successivo decreto del Ministro dell'interno curerà l'individuazione delle frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura, nonché l'istituzione di ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali.

L'articolo 10 integra l'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introducendo il comma 1-bis in cui si prevede, in particolare, che quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati che, in caso di condanna definitiva, comporterebbero il diniego della protezione internazionale e ricorrano i presupposti di pericolosità che legittimano il ricorso alla misura del trattenimento, ovvero in caso di condanna anche non definitiva per i reati suddetti, il questore ne dia tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente che nell'immediatezza provvede all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del provvedimento o il rigetto della domanda. Salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione del principio del *non refoulement*, nell'ipotesi di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine, il legislatore precisa che si provvede mediante il ricorso all'espulsione, ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del TUI. Inoltre, la disposizione, mediante le modifiche apportate all'articolo 35 bis, comma 5, del citato decreto legislativo n. 25/2008, prevede che la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare non sospenda l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale in caso di domanda reiterata presentata senza addurre nuovi elementi, nonché nelle ipotesi in cui il richiedente sia sottoposto a procedimento penale.

L'articolo 11 prevede che l'*Unità Dublin*, deputata all'individuazione dello Stato unionale competente all'esame delle domande di protezione internazionale e operante presso il Ministero dell'interno, a livello centrale, possa avvalersi anche di articolazioni territoriali, opportunamente individuate con decreto del Ministro dell'interno, presso talune prefetture.

L'articolo 12 reca modifiche al meccanismo di accoglienza nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990, dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati; il successivo **articolo 12 bis** prevede, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in analisi, l'effettuazione di un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori, al fine della progressiva chiusura di talune strutture, e, in ultimo, l'**articolo 12 ter**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

introduce obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri.

L'articolo 13 prevede che il *permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti*, fermo restando che esso costituisce *documento di riconoscimento* ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 445 del 2000. Va osservato, del resto che l'esclusione dall'iscrizione all'anagrafe non pregiudica l'accesso ai servizi riconosciuti dalla legislazione vigente ai richiedenti asilo (quali, ad esempio, l'iscrizione al servizio sanitario, l'accesso al lavoro, l'iscrizione scolastica dei figli, le misure di accoglienza) che si fondano, invece, sulla titolarità del relativo permesso di soggiorno.

L'articolo 14 reca varie disposizioni in materia di cittadinanza, modificando la legge n. 91/1992. In particolare, la **lettera d) del comma 1**, introduce, nella legge sulla cittadinanza, l'articolo 10-bis che, al relativo comma 1, introduce *la revoca* per coloro che abbiano riportato condanne definitive, per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché per i reati di assistenza ad appartenenti ad associazioni sovversive e con finalità di terrorismo e di sottrazione di beni sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articoli 270-ter e 270-quinquies.2, c.p.).

Il Capo IV reca disposizioni in materia di giustizia.

L'articolo 15 disciplina il meccanismo di designazione dell'agente del Governo a difesa dello Stato italiano nei procedimenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e introduce, per il processo civile, una disciplina analoga a quella dettata per il processo penale dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il Testo unico in materia di spese di giustizia.

L'articolo 15 bis introduce una serie di obblighi informativi a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che devono essere adempiuti dagli istituti penitenziari e dagli istituti a custodia attenuata per detenute madri, dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio, nonché dalla polizia giudiziaria.

In particolare, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore collocato presso l'istituto penitenziario devono riferire al più presto al direttore dell'istituto su eventuali condotte del genitore pregiudizievoli per il minore medesimo. Il direttore dell'istituto deve darne immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

La disposizione in commento interviene, inoltre, sul codice di procedura penale, introducendo l'articolo 387 *bis*, ai sensi del quale nell'ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito ne dà notizia senza ritardo al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

Infine, si apportano modifiche anche agli articoli 293 e 656, del medesimo codice, prevedendo che l'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere e l'ordine di esecuzione di una sentenza di condanna a pena detentiva, emesse nei confronti di madre di prole di minore età, debbano essere comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura o della sentenza.

L'articolo 15 *ter* introduce l'art. 4 *ter* nel Capo II, del Titolo I, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271/1989, istituendo il nucleo di polizia penitenziaria a supporto delle funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, di cui il medesimo Procuratore si avvale nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371 *bis*, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi e all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario.

Il Titolo II reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità mafiosa.

Il Capo I, in particolare, contiene disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo.

L'articolo 16, ampliando le ipotesi di reato contemplate dal comma 6, dell'articolo 282 *bis* del codice di procedura penale, consente al giudice di prevedere l'uso del braccialetto elettronico di cui all'articolo 275 *bis* del medesimo codice come modalità di esecuzione dell'allontanamento dalla casa familiare, al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche nelle ipotesi in cui si proceda per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale, e di atti persecutori di cui all'articolo 612 *bis* dello stesso codice.

L'articolo 17 introduce disposizioni aventi finalità di prevenzione del terrorismo, prevedendo che gli esercenti che effettuano l'attività di noleggio di veicoli senza conducente debbano comunicare - contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo - i dati identificativi riportati sul documento di identità esibito da chi ha richiesto il noleggio di un autoveicolo di cui all'articolo 54, d. lgs. 285/1992, ai fini del successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8, l. n. 121/1981. Dalla presente disciplina sono esclusi i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa e, in particolare, il *car sharing*.

Il comma 2, in particolare, prevede che nel caso di evidenza di situazioni di allarme, venga inviato un *alert* all'Ufficio o al Comando delle Forze di polizia per i conseguenti controlli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

Il comma 3 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'Interno di natura non regolamentare per la disciplina delle modalità tecniche dei collegamenti.

L'**articolo 18** amplia la facoltà di accesso al Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8, legge n. 121/1981, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 9, per il personale dei Corpi e Servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, nel corso di attività finalizzate al controllo e all'identificazione delle persone, al fine di verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti di rintraccio o di ricerca nei confronti delle persone controllate.

Tale facoltà di accesso è attribuita esclusivamente al personale dei citati Corpi e Servizi dei Comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e, progressivamente dal 2019, agli altri Comuni capoluogo di provincia, nonché a Comuni diversi sulla base di specifici parametri che saranno individuati con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Inoltre, sempre con decreto ministeriale, sarà individuato il numero degli operatori di polizia municipale che ciascun Comune potrà abilitare alla consultazione dei dati in parola.

L'**articolo 19** reca disposizioni finalizzate a consentire al personale dei Corpi di polizia locale, previa adozione di un apposito regolamento comunale emanato nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, di utilizzare - in via sperimentale - armi comuni ad impulso elettrico.

In particolare, tale sperimentazione è riservata ai Comuni capoluogo di provincia e ai Comuni con più di centomila abitanti, ha durata limitata (sei mesi) e il personale che ne prende parte deve possedere specifici requisiti (due unità di personale per Comune, dotato della qualifica di agente di pubblica sicurezza).

I Comuni diversi da quelli appena citati potranno dotare, anch'essi, il personale dei dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale di armi comuni ad impulso elettrico in relazione a specifici parametri che saranno definiti con decreto del Ministro dell'Interno da adottarsi previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L'**articolo 19-bis** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 109, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, disponendo che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che affittano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

L'**articolo 19 ter** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge n. 65/1986, disponendo che tale articolo si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possano portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

L'articolo 20, per evidenti esigenze di prevenzione, amplia la platea dei destinatari del cosiddetto "DASPO" per le manifestazioni sportive, di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, consentendo l'adozione del provvedimento anche nei confronti di coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro secondo del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero diretti a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270 *sexies* del codice penale.

L'articolo 20 *bis* dispone che una percentuale non inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi venga destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia. La disposizione, quindi, aumenta la percentuale già prevista dall'articolo 9, comma 3 *ter*, del decreto legge n. 8 del 2007, convertito dalla legge n. 41 del 2007 e modificato dal decreto legge n. 119 del 2014.

L'articolo 21, intervento sull'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, inserisce i presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli nell'elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell'applicazione delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi.

Ciò determina la possibilità di applicare, tra l'altro, il provvedimento di divieto di accesso del Questore (cosiddetto "DASPO urbano") nei confronti dei soggetti che pongono in essere reiterate condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione nei suddetti ambiti.

Con riferimento al citato "DASPO urbano", viene raddoppiata (da sei a dodici mesi) sia la durata massima del provvedimento, sia la durata minima del medesimo provvedimento per l'ipotesi "aggravata" di condotte poste in essere da un soggetto condannato nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio.

Inoltre, vengono introdotte disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, prevedendo che il Questore possa adottare, per ragioni di sicurezza, nei confronti di soggetti condannati per determinati reati, il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

provvedimento di divieto di accesso nei citati esercizi e locali, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze, prescrivendo, se del caso, anche l'obbligo di comparire personalmente, agli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente.

L'**articolo 21 bis** reca disposizioni concernenti l'introduzione di strumenti volti a rafforzare la prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici di cui all'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Più in dettaglio, la norma prevede che, sulla base di linee guida nazionali, possano essere sottoscritti tra il Prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore accordi per l'individuazione di misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori medesimi e le Forze di polizia.

In caso di eventi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, il Questore adotterà i provvedimenti di competenza valutando anche l'adesione e il puntuale e integrale rispetto dei suddetti accordi da parte dei gestori.

L'**articolo 21 ter** si occupa del già citato "DASPO urbano", previsto dall'articolo 10, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, prevedendo l'irrogazione di una sanzione penale a carico del trasgressore del divieto di accesso, sia nell'ipotesi "base" di cui al comma 2 (arresto da sei mesi ad un anno) che nell'ipotesi "aggravata" di cui al comma 3, del decreto stesso (arresto da uno a tre anni).

L'**articolo 21 quater** e l'**articolo 21 quinquies** dettano disposizioni in materia di reati connessi all'attività di accattonaggio, prevedendo, rispettivamente, l'introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio e del delitto di organizzazione dell'accattonaggio.

L'**articolo 21 sexies** reca modifiche all'articolo 7 del Codice della strada, mediante la sostituzione del comma 15 *bis*, sanzionando l'esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. Nello specifico, viene ridotta lievemente la prevista sanzione amministrativa pecuniaria e, per l'ipotesi di impiego di minori ovvero della reiterazione, l'illecito amministrativo viene trasformato in reato contravvenzionale, sanzionato con l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.

L'**articolo 22** contiene autorizzazioni di spesa, in favore del Ministero dell'Interno, per gli anni dal 2018 al 2025, di somme da destinare alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale e per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

L'articolo 22 *bis* prevede, parallelamente, specifiche autorizzazioni di spesa, per gli anni dal 2018 al 2026, destinate a favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, attraverso il potenziamento dei beni strumentali, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici, nonché l'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

L'articolo 23 è finalizzato ad irrobustire l'attuale sistema sanzionatorio in materia di "blocco" alla libera circolazione stradale ordinaria o ferrata, prevedendo che le condotte di ostruzione o ingombro della circolazione su strada ordinaria e ferrata - oggi depenalizzate - siano riconfigurate come delitto e punite con la pena della reclusione da uno a sei anni.

Sono fatte salve le condotte di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.

Alla luce dell'intervenuto aggravio sanzionatorio, vengono modificate le norme che regolano la condizione di permanenza sul territorio dello straniero che si è reso responsabile delle fattispecie penali individuate dal novellato articolo 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, prevedendo che la condanna con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo 66/1948 costituisca causa ostativa all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

Costituisce, parimenti, causa ostativa la condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 24, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'articolo 23 *bis* innova alcune disposizioni del Codice della strada, con l'obiettivo di ridurre al minimo la protrazione della custodia onerosa presso terzi dei veicoli sottoposti a misura di fermo o di sequestro amministrativo.

In particolare, viene integralmente sostituito l'articolo 213. La novellata disposizione, ai commi 1 e 2, esplicita il principio in forza del quale i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo devono essere affidati al proprietario ovvero, in caso di sua assenza, al conducente o ad uno degli altri obbligati in solido. Il proprietario è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Il comma 3 dispone che nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

Il **comma 4** prevede che sia sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato utilizzato per commettere un reato, diverso da quelli previsti dal Codice della strada. Viene abrogato il precedente comma 2 *quinquies* che prevedeva una disciplina differenziata in caso di sequestro amministrativo di ciclomotore o motociclo.

Il **comma 5** stabilisce che all'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Quando i soggetti sopraindicati si rifiutano di assumere la custodia o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214 *bis*. Si prevede che il veicolo venga trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi 5 giorni dalla comunicazione di cui al successivo periodo, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Al riguardo, al fine di superare la decritta problematica concernente la tempestività delle notifiche, si prevede, in linea con i principi di semplificazione dell'azione amministrativa, che del deposito del veicolo venga data comunicazione mediante pubblicazione nel sito istituzionale della prefettura UTG competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

Il **comma 6**, riporta il contenuto del previgente comma 2 *bis*, stabilendo che, fuori dei casi indicati dal nuovo comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 *bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro.

Il **comma 7** prevede che avverso il provvedimento di sequestro sia ammesso ricorso al Prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati dal comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il Prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il Prefetto dispone la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

Il **comma 8** stabilisce che il soggetto che ha assunto la custodia che, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circoli abusivamente con il veicolo stesso ovvero consente che altri vi circolino abusivamente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Viene introdotta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'art. 214 *bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Anche l'art. 214 del Codice della strada viene integralmente sostituito.

Il **comma 1** stabilisce che nelle ipotesi in cui il Codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'Interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. E' previsto che a carico dell'autore della violazione o di uno dei soggetti solidalmente obbligati che si rifiuti di trasportare o custodire il mezzo la sanzione amministrativa da euro 776 a euro 3.111, nonché la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Viene prevista l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative al sequestro, comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

Il **comma 2**, analogamente a quanto previsto nell'ipotesi di sequestro, prevede che in caso di trasgressione commessa da minorenne il veicolo venga affidato ai genitori, a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata.

Il **comma 3**, analogamente a quanto previsto dall'abrogato comma 1 *bis* prevede che, nel caso in cui il veicolo appartiene a persona estranea e risulta evidente che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, il veicolo viene restituito all'avente diritto.

Nel **comma 5** viene previsto espressamente che, nell'ipotesi in cui il ricorso venga accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria e il veicolo viene restituito all'organo di polizia, salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà.

Infine, il **comma 8** prevede che il soggetto che circola - o consente che si circoli - con il veicolo sottoposto a fermo è soggetto a sanzione pecuniaria (i cui limiti vengono innalzati da



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

un minimo di 1.988 ad un massimo di 7.953 euro) ed alla confisca del veicolo. Rispetto alla precedente previsione, oltre all'incremento dell'entità della sanzione amministrativa viene introdotta l'ulteriore sanzione accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 *bis* e il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Infine, viene introdotto il nuovo **articolo 215 *bis***, ai sensi del quale i Prefetti effettuano, a regime, un censimento dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982 a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e fermo amministrativo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. E' prevista, altresì, la pubblicazione per trenta giorni degli esiti di tale censimento sul sito istituzionale della Prefettura competente per territorio, decorsi inutilmente i quali (ovvero in assenza di ritiro dei veicoli), i mezzi oggetto dei provvedimenti di sequestro, fermo e dissequestro saranno considerati abbandonati, mentre quelli oggetto di procedimento di confisca non ancora perfezionato saranno ritenuti definitivamente confiscati. Si rimette a un decreto dirigenziale, da adottarsi di concerto fra il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del demanio, la regolamentazione delle modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure ivi previste.

Il **Capo II** reca disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della criminalità mafiosa.

L'**articolo 24** prevede alcune modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito "Codice Antimafia", in particolare, all'articolo 10, in tema di pagamento delle spese processuali, e agli articoli 17, 19 e 67.

L'articolo 17, comma 3 *bis*, Codice antimafia, concernente il raccordo informativo necessario per consentire al Procuratore della Repubblica distrettuale di verificare che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti, viene innovato sotto due rilevanti profili.

Anzitutto, si interviene sull'obbligo per il Questore e per il Direttore della DIA di dare comunicazione per iscritto della proposta al Procuratore distrettuale almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale, prevedendo che tale comunicazione debba essere "sintetica", che il mancato rispetto dell'obbligo non determini più l'inammissibilità della proposta, e che, nei dieci giorni successivi, il Procuratore comunichi all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso, concordando modalità per la presentazione congiunta della proposta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

In secondo luogo, viene soppresso l'obbligo per il Questore e per il Direttore della DIA di trasmettere al Procuratore, ove ritengano insussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.

Con riferimento all'articolo 19, Codice antimafia, viene precisato il riferimento alla documentazione che può essere oggetto di sequestro da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi del comma 4, del medesimo articolo.

Inoltre, con le modifiche apportate all'articolo 67, comma 8, Codice antimafia, si estende l'applicabilità dei commi 1, 2 e 4 del medesimo articolo, concernenti gli effetti del provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione, anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale, commessi a danno dello Stato o di un altro ente pubblico e all'articolo 640 *bis* del codice penale.

Infine, si prevede una specifica clausola di esclusione di applicabilità della disciplina di cui agli articoli 83, comma 3 *bis*, e 91, comma 1 *bis*, Codice antimafia, fino al 31 dicembre 2019, per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.

L'articolo 25 interviene in tema di sanzioni in materia di subappalti illeciti, inasprendo il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. In particolare, la disposizione trasforma in delitto il reato contravvenzionale in parola e equipara la sanzione a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.

L'articolo 26 è volto a garantire una maggiore circolarità delle informazioni per un più puntuale monitoraggio dei cantieri. A tal fine, viene ampliata la platea dei destinatari della segnalazione di inizio attività dei cantieri in una provincia, includendovi, limitatamente ai lavori pubblici, il Prefetto, quale autorità di Governo che presiede il gruppo di accesso nei cantieri stessi.

L'articolo 26 *bis* detta disposizioni in materia di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, disciplinando l'obbligo per i relativi gestori di predisporre i piani di emergenza interni, nonché l'onere per i Prefetti di redigere - d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati - i piani esterni e coordinarne l'attuazione.

L'articolo 27 amplia l'articolo 160 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, concernente il miglioramento della circolarità informativa, prevedendo, per le finalità di prevenzione generale di reati, nonché per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, Codice antimafia - in aggiunta al previgente obbligo per le cancellerie dei Tribunali e delle Corti d'appello di trasmettere al Questore e al Direttore della DIA il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

dispositivo delle sentenze di condanna irrevocabili a pena detentiva - un analogo obbligo per le cancellerie presso le Sezioni misure di prevenzione e presso l'ufficio G.I.P. del tribunale in relazione ai provvedimenti ablativi o restrittivi, emessi nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

L'**articolo 28** introduce modifiche all'articolo 143, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinando una sorta di "protocollo operativo" che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, all'esito dell'accesso, pur non rinvenendosi gli elementi concreti, univoci e rilevanti per disporre lo scioglimento dell'ente locale, tuttavia siano stati riscontrate, in relazione ad uno o più settori amministrativi, anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente.

L'**articolo 29** contiene modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'**articolo 29 bis** reca modifiche agli articoli 93, 132 e 196, del Codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero.

Più in dettaglio, al fine di contrastare il fenomeno delle cd. "esterovestizioni", ossia della circolazione in Italia di veicoli (anche adibiti ad attività di autotrasporto di persone e di cose) recanti targa straniera, spesso intestati a "prestanome" residenti all'estero e di fatto nella disponibilità di soggetti residenti o comunque stabilmente domiciliati in Italia, il nuovo **articolo 93** prevede il divieto per quei soggetti che hanno stabilito la residenza in Italia da più di sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

Alla violazione di tale divieto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, nonché, qualora entro il termine di centottanta giorni dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, quella della confisca amministrativa.

Disposizioni particolari valgono per i veicoli concessi in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.

Inoltre, al fine di argine il diverso fenomeno della circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero e nella disponibilità di soggetti non residenti nel nostro Paese, il nuovo **articolo 132**, del Codice della strada, inasprisce il trattamento sanzionatorio previsto per il soggetto che, decorso il termine di un anno, continua a circolare sul territorio italiano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

con un veicolo immatricolato in uno Stato estero. Più in dettaglio, tale violazione comporta una più rilevante sanzione pecuniaria, cui si aggiunge l'applicazione della misura accessoria del fermo amministrativo e, nel caso in cui il veicolo non venga immatricolato in Italia o ricondotto oltre confine nel termine di centottanta giorni, della confisca amministrativa.

Infine, ai sensi del nuovo **articolo 196**, del Codice della strada, nei casi indicati dagli articoli 93, commi 1 *bis* e 1 *ter*, e 132, delle violazioni commesse risponde solidamente la persona residente in Italia che abbia, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo e non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Il Capo III reca disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili.

L'**articolo 30** sostituisce l'articolo 633 del codice penale, concernente il delitto di invasione di terreni o edifici, inasprendo il trattamento sanzionatorio sia per la fattispecie "base" di cui al primo comma, che per l'ipotesi "aggravata" di cui al secondo comma.

L'**articolo 31** estende la possibilità del ricorso allo strumento delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, previsto dall'articolo 266, comma 1, codice di procedura penale, anche nell'ambito dei procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 633, secondo comma, del codice penale.

L'**articolo 31 bis** interviene sull'articolo 284, codice di procedura penale, recante la disciplina della misura cautelare degli arresti domiciliari, prescrivendo che la stessa non possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.

L'**articolo 31 ter**, modificando l'articolo 11, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, detta più puntuali disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili.

Si prevede, infatti, che il Prefetto competente per territorio, acquisito il parere dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - esteso alla partecipazione ai rappresentanti della Regione - emani apposite direttive sia per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili che per il concorso delle diverse componenti della forza pubblica nell'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati abusivamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, comunicando tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha adottato l'ordine di sgombero l'intervenuta esecuzione dello stesso.

La stessa autorità prefettizia, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa, può istituire una cabina di regia, della quale fanno parte anche rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali interessati e degli organismi competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, incaricata di provvedere, entro un termine di novanta giorni, alla soddisfazione delle istanze meritevoli di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

protezione. Decorso tale termine, viene previsto nuovamente un coinvolgimento diretto, da parte del Prefetto, dell'Autorità giudiziaria, cui vengono riferiti gli esiti dell'attività svolta dalla predetta cabina di regia, con l'indicazione dei tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il formale differimento. In quest'ultimo caso, la procrastinazione dell'esecuzione dello sgombero non può superare un anno dalla data di adozione del provvedimento di rilascio.

Laddove sia richiesto al Prefetto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, viene prevista la predisposizione di un crono-programma degli interventi, secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione securitaria negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli essenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle Regioni e dagli Enti locali. Tale programma deve essere veicolato all'A.G. che ha adottato le ordinanze di rilascio e ai soggetti proprietari.

La previsione dispone anche in merito ai presupposti per la liquidazione di un'indennità onnicomprensiva, determinata in via equitativa dal Prefetto, per il mancato godimento del bene al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile occupato illegittimamente, ferma restando la responsabilità, anche sotto il profilo risarcitorio, degli autori del reato di occupazione abusiva.

Il **Titolo III** contiene disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il **Capo I** reca disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno.

L'**articolo 32**, concernente la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, introduce nuovi criteri e modalità di computo, in base ai quali è previsto che il Ministero dell'interno, calcolata la percentuale del venti per cento degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95/2012, nella misura complessiva di ventinove posti di livello dirigenziale generale provvederà, conseguentemente, alle riduzioni e soppressioni indicate dal comma 1, lettere a) e b) della disposizione medesima.

In considerazione della riduzione declinata, viene ridotta – da 17 a 14 unità – l'aliquota riservata ai dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo n. 139/2000.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

L'articolo 32 *bis* istituisce, presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Risorse Umane, il Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

L'articolo 32 *ter* detta disposizioni in materia di nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17, d. lgs. n. 139/2000.

L'articolo 32 *quater* elimina la possibilità per gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni per la disattivazione coattiva degli impianti, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge n. 205/2017, prevedendo, invece, che nei medesimi casi i predetti Ispettorati possano richiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

L'articolo 32 *quinquies* interviene in materia di riorganizzazione del Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, del decreto legge n. 8/1991, al fine di assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia, prevedendo, in particolare, che il Servizio si articoli in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome.

L'articolo 32 *sexies* istituisce, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, il Centro Alti Studi del Ministero dell'Interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni dell'Amministrazione civile dell'Interno.

L'articolo 33 reca disposizioni finalizzate ad autorizzare la spesa di 38.091.560 euro per il pagamento delle indennità accessorie per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, anche in deroga al "tetto" individuato dall'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017, che fissa un limite massimo per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001.

Il comma 2, poi, precisa che il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge n. 121 del 1981, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.

L'articolo 34 prevede misure volte a incrementare il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

L'**articolo 35** prevede l'istituzione di un fondo in cui confluiscano le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a cinque milioni di euro annui, a decorrere dal 2018. Tale fondo è ulteriormente integrato di cento milioni di euro, in base alle previsioni dell'articolo 1, comma 235, del disegno di legge di bilancio, attualmente in fase di approvazione. Le risorse del fondo sono finalizzate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

A tale proposito, l'articolo 1, comma 2, della legge di conversione del decreto legge n. 113/2018, ha previsto una disposizione di delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze Armate nei limiti delle risorse del fondo citato.

L'**articolo 35 bis**, concernente le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale, consente ai Comuni che nel triennio 2016-2018 abbiano rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica di assumere, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015, personale di polizia municipale a tempo indeterminato, nel limite di spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016.

L'**articolo 35 ter** modifica l'articolo 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ampliando il potere di ordinanza sindacale e prevedendo, più in dettaglio, che con tale strumento possano disporsi, per le prescritte finalità, limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. Si introduce altresì la disciplina del trattamento sanzionatorio conseguente all'inosservanza dei provvedimenti in parola.

L'**articolo 35 quater** detta disposizioni finalizzate al potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni, mediante l'istituzione di un apposito fondo.

L'**articolo 35 quinquies** incrementa l'attuale autorizzazione di spesa destinata all'installazione, da parte dei Comuni, di sistemi di videosorveglianza, al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

L'**articolo 35 sexies** amplia le finalità per le quali le Forze di polizia possono utilizzare gli aeromobili a pilotaggio remoto (cd. "droni"), introducendo, oltre al già contemplato fine del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza, anche l'esercizio dei compiti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio legislazione e Affari Parlamentari

specificamente attribuiti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nei rispettivi comparti di specialità nonché, con riferimento al Corpo della Guardia di finanza, per l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria.

Il **Capo II** reca previsioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tra le quali si menziona quella relativa alla vendita dei beni confiscati (art. 36, comma 3, lett. d).

Per gli aspetti di diretto interesse di questo Dipartimento, giova evidenziare che l'articolo 37, comma 3, aggiungendo all'articolo 113 *bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 *ter*, consente all'Agenzia di continuare ad avvalersi di un contingente, fino a 20 unità, di personale proveniente dalle Forze di polizia, in posizione di comando, distacco e fuori ruolo.

L'articolo 38 *bis* reca disposizioni a sostegno delle vittime di attività di estorsione e di usura, novellando la legge 23 febbraio 1999, n. 44. In particolare, vengono ampliati i termini per la presentazione della domanda di elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive e viene altresì disposto che le associazioni o organizzazioni aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive possano presentare la domanda - con il consenso dell'interessato e per il tramite del legale rappresentante - solo se in regola con la documentazione antimafia di cui al Libro II, Capi dal I al IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Infine, il **Titolo IV** contiene disposizioni finanziarie e finali, finalizzate a garantire idonea copertura agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni modificative e innovative introdotte dal decreto in esame.

Si rassegna questo quadro illustrativo per consentire una più organica visione d'insieme delle novità recate dal provvedimento d'urgenza e delle interconnessioni esistenti con altre fonti dell'ordinamento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
F.to Mannella

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI